

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ALBERGHIERI A FAVORE DI PERSONE AFFERENTI L'OSPEDALE G.
GIGLIO DI CEFALÙ**

TRA

La Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù (di seguito Fondazione), legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario, Dott. Antonino Mangiacavallo, domiciliato per la carica presso la sede legale in Cefalù, Contrada Pietrapollastra – Pisciotto

E

La struttura ricettiva

PREMESSO

Che è intenzione della Fondazione rendere più agevole il soggiorno dei propri utenti e dei congiunti che usufruiscono delle prestazioni sanitarie dell'Ospedale di Cefalù.

Che è nostra intenzione, in tal modo favorire, anche l'accesso alle prenotazioni alberghiere dei congiunti che accompagnano i pazienti in cura presso l'Ospedale di Cefalù.

Che in proposito è stato sottoscritto un "accordo quadro" con le associazioni di categoria: Federalberghi, Confindustria Alberghi e Turismo e il Consorzio Cefalù Holidays

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

In forza del presente accordo, la struttura ricettiva si impegna a formulare e comunicare, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, le tariffe riservate agli utenti e/o familiari dell'ospedale di Cefalù con eventuali servizi inclusi;

ART. 2

Si potrà avere accesso alla tariffa agevolata di cui al precedente articolo, dietro presentazione di apposito *coupon* rilasciato dalla Fondazione.

Il *coupon* verrà rilasciato esclusivamente a chi accompagni un congiunto, paziente dell'Ospedale ovvero al paziente stesso che dovrà usufruire di servizi erogati dalla Fondazione.

La durata del soggiorno a tariffa agevolata non potrà essere superiore al numero di giorni di degenza del paziente che si accompagna e non potrà essere riservata ad un numero maggiore di n. 3 persone per volta.

Il *coupon* riporterà esclusivamente il nominativo di chi intenda accedere alla prestazione alberghiera il numero di persone che intendano usufruire della tariffa e la durata del soggiorno.

Nessun riferimento riguardante il paziente dell'Ospedale potrà essere riportato sul *coupon*, nè potrà essere richiesta all'Ospedale alcuna informazione in proposito.

Gli uffici preposti al rilascio del *coupon* saranno l'Urp e il servizio di portineria. Di eventuali variazioni sarà data notizia sul sito web della Fondazione.

Per ogni informazione in merito al *coupon*, la struttura ricettiva potrà fare riferimento all'URP dell'Ospedale (Tel 0921.920440 – e-mail urp@hsrgiglio.it)

Art. 3

Per dare la migliore visibilità alle condizioni di favore riservate con la presente convenzione, la Fondazione si impegna ad indicare, nell'area "*dove dormire*" del proprio sito web, tutti gli esercenti convenzionati, riportando: una breve descrizione della struttura 4-5 righe, le condizioni praticate, il sito web e la distanza dall'ospedale.

Le suddette informazioni dovranno essere comunicati dalla struttura ricettiva all'atto della sottoscrizione della convenzione.

La fondazione si impegna inoltre a precisare che le condizioni sono riservate esclusivamente alle persone indicate e sono possibili grazie alla sinergia con l'ospedale G. Giglio.

La Fondazione potrà, inoltre, utilizzare logo e denominazione della struttura ricettiva aderente, in eventuale materiale che potrebbe essere realizzato a supporto dell'iniziativa.

Art. 4

La struttura ricettiva si impegna a:

- a) dare visibilità alla presente convenzione inserendo il banner della Fondazione, collegato al sito web www.hsrigiglio.it, nella *home page* del proprio sito web aziendale.
- b) comunicare ogni 3 mesi (30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) all'email ufficio.stampa@hsrgiglio.it ai soli fini statistici il numeri di arrivi e presenze scaturenti dalla presente convenzione. La Fondazione si impegna a divulgare il dato complessivo e non riferibile alla singola struttura

Art. 5

La presente convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione .

Art. 6

Per ogni eventuale controversia scaturente dalla presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Termini Imerese.

ART. 7

La presente convenzione potrà essere risolta in ogni momento, qualora intervengano fatti o provvedimenti che rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto.

ART. 8

La presente convenzione é redatta in tre esemplari, di cui uno per la Fondazione, uno per ed il terzo da servire ai fini della registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

Cefalù, li

Per la struttura ricettiva
il rappresentante legale

Per la Fondazione
Il Commissario Straordinario
Dr. Antonino Mangiacavallo